

CAPITOLATO DI GARA

LOTTO 2 – AMBITO 2.1

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO 2	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	CIG
Ambito 2.1 - Polizza R.C. Amministratori, Sindaci, Dirigenti	31/12/2018	31/12/2020	76289790A2

**DA AGGIUDICARSI CON PROCEDURA APERTA AI SENSI
DEL D. LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 E SMI**

Lecce, 20 Settembre 2018

IL RUP

Alessandro Ferraro

INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Attività Contraente

TITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 5 - Riservatezza
- Art. 6 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
- Art. 7 - Durata del contratto
- Art. 8 - Codice Etico. Clausola risolutiva espressa
- Art. 9 - Condizione risolutiva e clausola risolutiva espressa.
- Art. 10 - Variazioni del rischio durante il periodo di durata della polizza
- Art. 11 - Massimale
- Art. 12 - Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento
- Art. 13 - Anticipo dei costi di difesa
- Art. 14 - Modalità di conduzione della difesa
- Art. 15 - Ripartizione del danno
- Art. 16 - Surrogazione
- Art. 17 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 18 - Avviso e Autorità
- Art. 19 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 20 - Cessione. Clausola risolutiva espressa
- Art. 21 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)
- Art. 22 - Scelta della legge applicabile
- Art. 23 - Foro competente
- Art. 24 - Rinvio alle norme di legge

TITOLO III - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

- Art. 25 - Responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti
 - Art. 26 - Rimborso all'azienda
 - Art. 27 - Esclusioni
 - Art. 28 - Estensioni
 - Art. 29 - Condizioni Aggiuntive
 - Art. 30 - Estensione spese di pubblicità
 - Art. 31 - Clausola Broker
 - Art. 32 - Estensione persona assicurata
 - Art. 33 - Precisazione - Proposte separate
 - Art. 34 - Precisazione - Esclusioni separate
 - Art. 35 - Precisazione di circostanza
- ### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 36 - Riparto di coassicurazione
 - Art. 37 - Disposizione finale

TITOLO I - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Amministratore o Sindaco	qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale della Società e il Direttore Generale.
Assicurato	qualsiasi persona fisica che è stata, è o durante il Periodo di validità della polizza diverrà: (i) un Amministratore, Sindaco o Dirigente , ma non un revisore esterno, né un curatore, né un commissario, né un amministratore giudiziario o straordinario; (ii) un dipendente della Società : (a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella Società ; (b) con riguardo ad una Richiesta di risarcimento che adduca un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro; oppure (c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un Amministratore di una Società in relazione ad una Richiesta di risarcimento nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un Atto illecito ; (iii) un Amministratore di Società Partecipata o Collegata; (iv) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una Persona assicurata per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto illecito di detta Persona assicurata ; (v) gli eredi, il tutore o il curatore di una Persona assicurata deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita, per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto illecito di detta Persona assicurata ; (vi) un consulente della Società che ricopra una posizione manageriale o di supervisione o che sia riconosciuto come amministratore di fatto; (vii) la persona designata quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs 81/08 e dalle successive modifiche intervenute, la persona designata quale responsabile della privacy come indicato dalla Legge n. 196/2003 e successive modifiche intervenute, qualsiasi membro dell'organo Collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D. Lgs. 231/2001), purché l'Atto Illecito a loro riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione. (viii) il liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria
Assicuratore	l'impresa assicuratrice
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Atto Illecito	qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo, od altri atti commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall'Assicurato, nell'esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria, che determini nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Costi di Difesa	le parcelle e le spese ragionevoli (compresa qualsiasi cauzione), sostenute con l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore e derivanti esclusivamente da indagini, perizia, liquidazione, difesa ed appello connessi con qualsiasi richiesta

	<i>di risarcimento, ma ad esclusione della retribuzione di qualsiasi Assicurato.</i>
Dirigente	qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società. Si precisa che nella definizione di Dirigente rientra anche la persona preposta alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 262/2005.
Evento critico nei rapporti con l'autorità di vigilanza	(i) un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il Periodo di validità della polizza da un'autorità di vigilanza (quali Consob o Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di Persone assicurate ; (ii) la pubblica notizia di quanto sopra; (iii) il ricevimento da parte dell' Assicurato , durante il Periodo di validità della polizza di una formale richiesta da parte di un'autorità di vigilanza che comporti l'obbligo per l' Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale autorità di vigilanza.
Istituzione finanziaria	qualsiasi istituzione di credito (inclusi a titolo esemplificativo banche commerciali, casse di risparmio, cooperative di credito e istituti di risparmio e di prestito), qualsiasi impresa assicuratrice o qualsiasi istituzione finanziaria diversificata (incluse, a titolo esemplificativo, società di intermediazione e società d'investimento).
Operazione	uno qualsiasi dei seguenti eventi: (i) quando la <i>Contraente della polizza</i> si fonde o s'incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi; (ii) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della <i>Contraente</i> della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni; (iii) quando il <i>Contraente</i> viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata.
Paese Common Law	qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi Anglosassoni o le cui decisioni giudiziarie siano condotte sulla base del diritto di Common Law; tali Paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, e qualsivoglia Stato, territorio o relativa suddivisione politica.
Perdite Pecuniarie	le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro le Perdite Pecuniarie non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata o nel caso in cui la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore/Sindaco/Dirigente della Società o Liquidatore di una società posta in liquidazione volontaria e riguardanti la responsabilità per danni cagionati al Contraente, allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.
Periodo di Osservazione	quel periodo di tempo decorrente dalla data di scadenza della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro

	l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi <i>atto illecito</i> commesso prima dell'inizio del <i>periodo di osservazione</i> e comunque coperto dalla presente polizza.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.
Premio Annuale Intero	l'ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del <i>periodo di durata della polizza</i> .
Richiesta di Risarcimento	<p>(i) qualsiasi procedimento civile intentato contro un <i>Assicurato</i>, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;</p> <p>(ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla <i>Società o da un Assicurato</i>, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un <i>Assicurato</i> la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi <i>atto illecito</i> specificato;</p> <p>(iii) qualsiasi azione penale intentata contro un <i>Assicurato</i>;</p> <p>(iv) qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine o inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi <i>atto illecito</i> specificato commesso da un <i>Assicurato</i>; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante: (a) la notifica di una <i>complaint</i> (citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una <i>notice of charges</i> (avviso di incriminazione); oppure</p> <p>(V) qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un <i>Assicurato</i> e riferita a un atto illecito: (a) non appena tale <i>Assicurato</i> sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto L) (ii), (iii) o (iv); oppure (b) nel caso di un'indagine relativa alle attività di un <i>Assicurato</i> e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detto <i>Assicurato</i> di un mandato di comparizione;</p> <p>L'espressione "richiesta di risarcimento" include le richieste di risarcimento avanzate contro un <i>Assicurato</i> relative a titoli (a meno di contraria disposizione) e le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato. Ai fini della presente polizza, le <i>richieste di risarcimento</i> derivanti da un <i>singolo atto illecito</i> saranno considerate alla stregua di un una <i>singola richiesta di risarcimento</i>.</p> <p>Resta inteso che la definizione di <i>Richiesta di Risarcimento</i> non comprenderà la <i>richiesta o le Richieste di Risarcimento</i>, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), conseguenti all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore/Dirigente della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria e riguardante la responsabilità per danni cagionati al Contraente, allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile.</p>
Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato	qualsiasi richiesta di risarcimento o serie di richieste di risarcimento correlate riguardante un dipendente, ex dipendente o potenziale dipendente della <i>Società</i> e emergente da qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo, effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego, impropria rappresentazione dell'impiego, colpevole omissione di assunzione o di promozione, colpevole privazione di opportunità di carriera, ingiustificato provvedimento disciplinare, mancato rilascio di accurate referenze professionali, mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente, qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro), oppure discriminazione illegale, diretta

	o indiretta, intenzionale o involontaria, oppure omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di perdita pecuniaria.
Singolo Atto Illecito	un <i>atto illecito</i> , o qualsiasi serie di <i>atti illeciti</i> collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo <i>Assicurato</i> o da più di un <i>Assicurato</i> e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.
Società	la <i>Contraente</i> della polizza ed ogni sua <i>Società controllata</i> , così come definita nel presente articolo.
Società controllata	<i>qualsiasi ente del quale il Contraente, direttamente o indirettamente tramite uno o più altri enti, alla data o prima della decorrenza della presente polizza:</i> (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di gestione; oppure (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto; (iv) disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (v) ha il diritto, in virtù di un accordo scritto con gli altri azionisti, di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
Società collegata	quella Società o Ente sulla quale la Contraente esercita una influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitata almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Società di biotecnologia	qualsiasi ente la cui attività primaria consista nell'utilizzo di microrganismi o sostanze biologiche.
Società di alta tecnologia	qualsiasi ente la cui attività primaria riguardi la concezione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la cessione su licenza, la locazione e la vendita di elaboratori elettronici o di prodotti informatici inclusi, a titolo esemplificativo, hardware, software, semiconduttori, microprocessori, circuiti integrati e altre periferiche, ovvero la fornitura di servizi relativi a tali prodotti.
Società di telecomunicazioni	qualsiasi ente la cui attività primaria riguardi la concezione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la cessione su licenza, la locazione e la vendita di prodotti della scienza e/o della tecnologia di comunicazione mediante trasmissione elettronica di impulsi, con qualsiasi mezzo fra cui telefono, cavo, radio, televisione o telegrafo.
Società partecipate	le società, di cui all'elenco allegato, diverse da una istituzione finanziaria, società di biotecnologia, società di telecomunicazioni o società di alta tecnologia: (i) di cui la Contraente, alla data di decorrenza della polizza, detenga direttamente o indirettamente attraverso una o più controllate non oltre il 50% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti; (ii) le quali non abbiano nessuno dei suoi titoli quotati in nessuna Borsa degli Stati Uniti d'America o del Canada; (iii) le quali non siano costituite negli Stati Uniti d'America o in Canada; (iv) che non siano in Perdita o non abbiano patrimonio netto negativo; (v) il cui rapporto tra il totale debiti ed il totale attivo sia inferiore o uguale al 70%.
Spese di gestione della crisi con l'autorità di vigilanza	le spese sostenute per l'intervento del Servizio di gestione della crisi con l'autorità di vigilanza a fronte di un Evento critico nei rapporti con l'autorità di vigilanza.
Spese per la partecipazione all'Investigazione	le Spese, diritti ed onorari (fatta eccezione per la remunerazione delle Person assicurate , per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società), sostenuti con il previo consenso scritto dell' Assicuratore da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un' Investigazione .
Titolo	qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della <i>Società</i> , compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione,

ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli.

Art. 2 - Attività Contraente

Svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dallo statuto sociale, dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

A mero titolo esemplificativo e non limitativo il Contraente/Assicurato svolge anche le seguenti attività:

- Rimozione, ganasciatura e deposeria giudiziaria;
- Manutenzione ed installazione segnaletica orizzontale e verticale;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici;
- Attività di trasporto pubblico urbano e filoviario;
- Gestione di aree di sosta e di terminal Bus/Filobus;
- Gestione/utilizzo della rete filoviaria e delle infrastrutture di trazione elettrica necessaria per l'esercizio dei filobus;

TITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante ribasso sugli importi a base di gara.

La Contraente provvederà al pagamento del premio con frazionamento semestrale e sono esclusi i diritti di frazionamento.

Per il pagamento della prima rata di premio, e delle successive rate, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia. Se il Contraente non paga nei termini innanzi stabiliti, l'assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza del relativo "termine di rispetto" fino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

(Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" e D. L. 12 Novembre 2010 n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza")

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., l'impresa assicuratrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Contraente di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Contraente si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. .

Art. 5 - Riservatezza

Le informazioni relative agli assicurati e alle eventuali procedure aperte sono considerate riservate e coperte da segreto, pertanto l'Assicuratore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio;
- b) che La S.G.M. SPA abbia espressamente autorizzato l'Assicuratore a divulgare a specifici soggetti.

L'Assicuratore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Assicuratore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

È fatto espresso divieto all'Assicuratore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della S.G.M. SPA, ciò anche nel caso in cui l'Assicuratore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.

I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Assicuratore anche dopo la cessazione del rapporto con la S.G.M. SPA.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, S.G.M. SPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Assicuratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla S.G.M. SPA.

Art. 6 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Per le attività di esecuzione del presente contratto, S.G.M. SPA riveste la posizione di Titolare del trattamento dei dati, ex art. 4, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 196/03, mentre l'Assicuratore si impegna ad assumere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art. 29 del medesimo decreto, secondo l'atto di nomina che gli sarà conferito.

S.G.M. SPA, nella sua qualità di Titolare del trattamento, garantisce la liceità della fonte dei dati, impegnandosi ad eseguire tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 196/03 nei confronti del Garante e degli Interessati. S.G.M. SPA si impegna, inoltre, a predisporre, tramite il Responsabile, tutte le misure minime di sicurezza previste dal Tit. V Cap. I e II del D.Lgs 196/03, in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento.

L'Assicuratore nella persona di _____ nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà S.G.M. SPA di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Assicuratore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Art. 7 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata poliennale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

È facoltà del Contraente, ai sensi del comma 11 art. 106 del D.Lgs. 50/2016, richiedere la proroga dei contratti, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione delle nuove polizze e, comunque, per un massimo di 180 giorni, previo invio, entro 30 giorni dalla scadenza, di richiesta scritta all'assicuratore a mezzo raccomandata AR o pec.

Art. 8 - Codice Etico. Clausola risolutiva espressa

L'Assicuratore si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da S.G.M. SPA consultabile sul sito internet della medesima S.G.M. SPA nella sezione "chi siamo" sotto sezione "modello organizzativo".

Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte dell'Assicuratore darà facoltà all'S.G.M. SPA di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 9 - Condizione risolutiva e clausola risolutiva espressa.

Qualora le informazioni antimafia richieste alla Prefettura di in data riportassero un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente contratto, il contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge.

Art. 10 - Variazioni del rischio durante il periodo di durata della polizza

- (i) Se, durante il *periodo di durata della polizza*, ha luogo un'*Operazione*, di cui all'Art. 1, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli *atti illeciti* commessi prima della data effettiva della *Operazione*

- (ii) Qualora, durante il *periodo di durata della polizza*, la Società decidesse di fare un'offerta al pubblico dei propri *titoli* nell'ambito di una qualsiasi giurisdizione o modificasse il precedente status di quotazione, in tal caso, non appena le informazioni divengano di dominio pubblico, la Società fornirà all'Assicuratore il prospetto informativo o la dichiarazione di offerta, affinché l'Assicuratore possa valutare l'aumento di esposizione al rischio che ne deriva; inoltre l'Assicuratore avrà il diritto di apportare modifiche ai termini ed alle condizioni di questa polizza e/o far pagare un premio addizionale che rispecchi l'aumento della esposizione al rischio.
- Su richiesta della Contraente, prima dell'annuncio al pubblico dell'offerta di tali titoli, l'Assicuratore valuterà l'aumento dell'esposizione al rischio e comunicherà le necessarie modifiche da apportare alle condizioni di polizza ed il relativo premio addizionale. In questo caso, e dietro richiesta della Contraente, l'Assicuratore sottoscriverà con la Contraente un accordo di confidenzialità relativo a qualsiasi informazione relativa all'offerta dei titoli in questione.
- Se la Società non dovesse fornire all'Assicuratore le informazioni necessarie alla nuova valutazione del rischio in relazione all'offerta di titoli, qualsiasi richiesta di risarcimento collegata direttamente o indirettamente all'offerta di titoli, si intenderà esclusa.

Art. 11 - Massimale

Il Massimale di Polizza è pari a Euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

Detto Massimale costituisce la massima somma pagabile dall'Assicuratore per capitale, interessi e spese, in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante l'intera Annualità di polizza.

Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante la medesima Annualità di polizza o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale.

Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Massimale.

Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale aggregato per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso.

Art. 12 - Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento

- (i) La notifica di una *richiesta di risarcimento* o di circostanze che possono dar luogo ad una *richiesta di risarcimento* deve essere trasmessa per iscritto all'Assicuratore, anche per il tramite del Broker. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
- (ii) L'Assicurato dovrà, come condizione per l'insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena possibile (e comunque non oltre 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza) una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata contro un Assicurato:
- (a) in qualsiasi momento durante il *periodo di durata della polizza* o durante il *periodo di osservazione*;
- oppure:
- (b) entro 30 giorni dalla fine del *periodo di durata della polizza* o del *periodo di osservazione*, a condizione che di tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.
- (iii) Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di osservazione*, viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una *richiesta di risarcimento* presentata contro un Assicurato, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da fatti denunciati nella *richiesta di risarcimento* precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un *unico atto illecito* che è lo stesso *atto illecito* denunciato nella *richiesta di risarcimento* precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.
- (iv) Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di osservazione*, l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una *richiesta di risarcimento* contro un Assicurato, e trasmette una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una *richiesta di risarcimento*, con tutti i dettagli relativi a tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che venga successivamente presentata contro un Assicurato e notificata all'Assicurat

fore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi *atto illecito* che sia lo stesso *atto illecito* denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

Art. 13 - Anticipo dei costi di difesa

L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato od alla Società i costi di difesa previsti da tutte le coperture fornite dalla presente polizza prima della definizione conclusiva della richiesta di risarcimento.

Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dalla Società o dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi interessi, nel caso che - e nella misura in cui - la Società e l'Assicurato non abbiano diritto al pagamento della perdita in base ai termini e alle condizioni di questa polizza.

Nel caso in cui - e nella misura in cui - alla Società sia stato permesso o imposto di risarcire l'Assicurato ma la Società, per una qualsiasi ragione, non l'abbia fatto, l'Assicuratore anticiperà all'Assicurato tutti i costi di difesa per conto della Società.

Art. 14 - Modalità di conduzione della difesa

L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. L'Assicuratore avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere l'Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.

E' condizione per l'insorgere della responsabilità dell'Assicuratore per perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accoli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. L'approvazione da parte dell'Assicuratore non potrà essere negata senza ragione, purché all'Assicuratore sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi Richiesta di Risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

La Società e l'Assicurato coopereranno con l'Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell'Assicuratore per la perdita derivante dalla richiesta di risarcimento). Nel caso che nasca una controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la Società né l'Assicurato saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitro saranno a carico dell'Assicuratore.

Art. 15 - Ripartizione del danno

L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai *costi di difesa* sostenuti dalla Società, o a qualsiasi sentenza emessa contro la Società o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla Società, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di *perdite* derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la Società ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:

- (a) i *costi di difesa* sostenuti da;
 - (b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o:
 - (c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale
- contro:

la Società e qualsiasi Assicurato, la Società e l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la Società e l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'Assicurato e dalla Società.

Nel caso in cui una qualsiasi *richiesta di risarcimento* coinvolga sia rischi coperti dalla polizza che rischi non coperti, i costi di difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la Società, l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base alla presente polizza.

Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei costi di difesa che, in base alla presente polizza, devono essere anticipati all'Assicurato, l'Assicuratore anticiperà una somma pari all'importo che l'Assicuratore stesso dichiarerà essere equo e corretto, finché non venga raggiunto un accordo per

una cifra differente, o non venga stabilita una cifra differente in base alle disposizioni di questa polizza ed alle leggi applicabili.

Art. 16 - Surrogazione

Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l'Assicuratore subentrerà all'Assicurato, per l'importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l'Assicurato firmerà tutti documenti richiesti e farà tutto quanto è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all'Assicuratore di sostenere efficacemente le proprie tesi in tribunale a nome dell'Assicurato.

Art. 17 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 18 - Avviso e Autorità

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la Contraente della polizza conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli Assicurati convengono che in questi casi la Contraente della polizza agirà per loro conto.

Art. 19 - Modifiche dell'assicurazione

I cambiamenti e le modifiche alla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza, firmata da un dipendente autorizzato dell'Assicuratore.

Art. 20 - Cessione. Clausola risolutiva espressa

È fatto espresso divieto all'Assicuratore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza di tale obbligo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, S.G.M. SPA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 21 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- la Compagnia delegataria è l'unica responsabile della completa gestione del contratto e rappresenta ad ogni effetto le coassicuratrici. La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 c.c., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto e alle condizioni di polizza allegate, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
- ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Art. 22 - Scelta della legge applicabile

Qualsiasi interpretazione di questa polizza relativa alla sua costruzione giuridica, validità o efficacia verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, conformemente con le leggi dello Stato Italiano.

Art. 23 - Foro competente

In caso di controversia è riconosciuto come unico Foro competente il **Foro di Lecce**.

Art. 24 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme del bando di gara, o equivalente atto, e di legge.

TITOLO III – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

Art. 25 - Responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile e, ove applicabile, quale responsabile in relazione all'ordinamento della Corte dei Conti, per *Perdite Pecuniarie* derivanti da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il *periodo di durata della polizza* in seguito a qualsiasi *Atto Illecito*, reale o presunto, commesso dall'Assicurato nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco, Dirigente della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria. La presente copertura non sarà valida nei caso in cui e fino alla misura in cui la Società, abbia indennizzato l'Assicurato.

Art. 26 - Rimborso all'azienda

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale stabilito, per *Perdite Pecuniarie* derivanti da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il *periodo di durata della polizza* in seguito ad *Atti illeciti*, reali o presunti, commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di **Amministratore, Sindaco o Dirigente** della Società o **Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria**, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge, ovvero di contratto collettivo di lavoro, alla Società di tenere indenne l'Assicurato della *Perdita Pecuniaria*.

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà i *Costi di Difesa* derivanti da tali *Richieste di Risarcimento* prima della loro definizione conclusiva.

Art. 27 - Esclusioni

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati:

1. derivino da :
 - (i) qualunque azione e/o omissione commessa da un Assicurato con colpa grave accertata giudizialmente; e/o
 - (ii) responsabilità amministrativa e contabile di un Assicurato nei confronti, di enti pubblici in genere e della Società.
2. derivino da :
 - (i) l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
 - (ii) utili, realmente ottenuti e di fatto derivanti dall'acquisto o dalla vendita da parte dell'Assicurato di *Titoli della Società* nel senso di cui alla Sezione 16(b) della legge Securities Exchange Act del 1934 (USA) e relativi emendamenti, o norme simili di qualsiasi legge scritta di uno Stato Federale appartenente agli Stati Uniti d'America;
 - (iii) azioni dolose o fraudolente.

Al fine di determinare l'applicabilità delle esclusioni 2 (i), (ii) e (iii), gli atti illeciti compiuti da qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali passate in giudicato nei confronti dell'Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purchè il comportamento o i comportamenti ai summenzionati (i), (ii) e (iii), sia/siano realmente avvenuto/i;
3. derivino da fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi richiesta di risarcimento che sia già stata notificata all'Assicuratore. Oppure derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro assicuratore in base ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo, una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia stato successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dalla presente polizza;
4. derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile.

- In ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda la richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato;
5. siano conseguenza di atti illeciti di Amministratori, Sindaci o Dirigenti nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale;
 6. siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi Assicurato oppure dalla Società o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di:
 - (i) una *richiesta di risarcimento* inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi *Assicurato*;
 - (ii) un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della *Società* senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi *Assicurato*;
 - (iii) una *richiesta di risarcimento* promossa da o per conto della *Società* contro qualsiasi *Assicurato* tramite indicazione o richiesta scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della *Società* di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente richiesta di risarcimento sia stata promossa senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi *Assicurato* contro cui tale richiesta di risarcimento è stata avanzata;
 7. siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società partecipate o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente;
 8. derivino da, o coinvolgano in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata scarica, dispersione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari. Resta inteso che la presente esclusione non si applica a: (1) costi di difesa, diversi dai costi di difesa sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento relativa a titoli, fermo il sottolimito previsto in polizza; e (2) richieste di risarcimento relative a titoli ad eccezione delle richieste di risarcimento USA;
 9. derivino da Liti, Ispezioni, Controversie, Circostanze Note, Indagini o Pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza della polizza.

Art. 28 - Estensioni

Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa polizza saranno applicate alle seguenti estensioni:

1) Presenza ad indagini ed esami

La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta *dell'Assicuratore*, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi **Amministratore, Sindaco, Dirigente della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria**, o dipendente della *Società*, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della *Società*.

Se l'**Amministratore, il Sindaco, il Dirigente della Società il Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria** o il dipendente della *Società* ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una *richiesta di risarcimento*, sarà necessario notificare all' *Assicuratore* le circostanze e le ragioni per cui si prevede una *richiesta di risarcimento*.

Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla *Contraente*, abbia un impatto sul settore in cui la *Contraente* svolge le sue attività.

Qualora l'amministratore, il dirigente o il dipendente della *Società* ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaurienti quanto a date e persone coinvolte.

Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale in aggregato dell'assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione è specificamente limitata al 50% del massimale di Polizza e con un massimo di Euro 1.000.000 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di Polizza e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore.

Si conviene, inoltre, che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti d'America.

2) Nuove società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi *Società controllata* che venga acquisita o creata per la prima volta dalla contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale Società controllata:

- (i) sia costituita negli Stati Uniti d'America o Canada, o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA o Canada; oppure
- (ii) abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare; oppure
- (iii) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie; oppure
- (iv) abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione.

Se una *Società controllata* acquisita di recente o neo costituita non soddisfa una o più delle condizioni del suddetto punto da i) a iv), tale società usufruirà della copertura assicurativa in quanto "*Società controllata*" ai sensi della presente polizza ma soltanto per un periodo di trenta (30) giorni dalla data in cui la contraente ha acquisito o costituito detta *Società controllata* oppure fino alla data di scadenza del periodo di validità della polizza (se tale data è anteriore), a condizione che la contraente versi l'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore. L'assicuratore può estendere la copertura agli assicurati di tale *Società controllata* oltre il periodo di trenta (30) giorni, nel caso in cui durante il periodo di trenta (30) giorni la contraente richieda per iscritto all'assicuratore un'estensione di copertura per tale *Società controllata* e la contraente fornisca all'assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale aumento del rischio e accetti l'eventuale premio addizionale e le eventuali modifiche di polizza richieste dall'assicuratore in relazione alla nuova *Società controllata*.

La copertura prestata agli assicurati di qualsiasi *Società controllata* è subordinata al pagamento da parte della contraente, entro la data stabilita, dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore in relazione a tale *Società controllata*.

Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice di polizza, la copertura di qualsiasi richiesta di risarcimento contro un Assicurato di una qualsiasi *Società controllata* si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una *Società controllata* della contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'assicuratore può tuttavia decidere, dopo avere valutato e stimato il maggiore rischio corso e previo ricevimento del premio addizionale che l'assicuratore stabilirà, di estendere la copertura assicurativa, mediante appendice scritta, per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi prima che la contraente acquisisse la *Società controllata*.

3) Alienazione di Società Controllata

Qualora durante il Periodo di Assicurazione la Contraente dovesse vendere una Società Controllata, la copertura prestata dalla presente Assicurazione continuerà ad operare, a favore di coloro che in tale Società Controllata hanno rivestito la qualifica di Assicurato prima della vendita, per le Richieste di risarcimento relative ad Atti Illeciti che sono stati commessi durante il suddetto periodo, e antecedentemente alla data di vendita.

4) Precedente Società Controllata

L'Assicurazione è estesa a coloro che rivestivano la qualifica di Assicurati nelle Società che hanno cessato di essere controllate prima della data di decorrenza della presente Polizza, per gli Atti Illeciti che sono stati commessi successivamente alla data di retroattività indicata in Polizza e antecedentemente alla data in cui tale Società ha cessato di essere controllata.

5) Periodo di osservazione

Se alla scadenza della presente polizza l'Assicuratore si rifiutasse di rinnovare questa polizza, così come se la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza e non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un *periodo di osservazione* pagando il premio addizionale:

- a) 12 mesi pagando il 60% del premio annuale intero; oppure:
- b) 24 mesi pagando il 90% del premio annuale intero; oppure:
- c) 36 mesi pagando il 120% del premio annuale intero; oppure:
- d) 48 mesi pagando il 140% del premio annuale intero; oppure:
- e) 60 mesi pagando il 155% del premio annuale intero

Per fruire del *periodo di osservazione*, la *Contraente* deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l'eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il *periodo di osservazione* non può essere annullato.

Se ha luogo una **Operazione**, la *Contraente* non avrà diritto ad "acquistare" un *periodo di osservazione* con le modalità suddette. Tuttavia la *Contraente* avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del *periodo di durata della polizza*, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un *periodo di osservazione* di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un *periodo di osservazione* con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.

6) Amministratori ritirati per fine mandato

Se la *Contraente* decide di non rinnovare e di non sostituire la presente polizza con un'altra polizza emessa dall'assicuratore o da qualsiasi altro assicuratore che presti una copertura assicurativa analoga e non viene richiesto alcun *periodo di osservazione*, sarà garantito ai sensi della presente polizza un *periodo di osservazione* della durata di 60 mesi, successivo alla data di mancato rinnovo della polizza. Durante tale periodo sarà possibile notificare all'assicuratore qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi *amministratore* che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza e comunicata per iscritto all'Assicuratore durante il periodo di validità della polizza ma soltanto in relazione agli *atti illeciti* commessi da tali *Amministratori* prima della data del mancato rinnovo e altrimenti coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente polizza. La presente estensione non è prevista nel caso di una *operazione, di cui al all'Art. 1.*

7) **Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato**

La presente polizza viene estesa al pagamento delle Perdite Pecuniarie degli assicurati, che derivino da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento Inerenti a Rapporti di Lavoro Subordinato (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di polizza per Atti Illeciti commessi dagli assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della polizza.

Ai soli fini della presente estensione la definizione di *Assicurato* viene estesa a tutti i dipendenti della Società. La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Europa.

8) **Estensione Società Partecipate**

Di comune accordo fra le Parti si conviene di includere in copertura le società Partecipate di cui all'elenco allegato, fermo restando il massimale aggregato annuo di polizza di € 2.000.000,00

La copertura è estesa alle perdite derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi assicurato che sia stato, sia o possa diventare, su specifica richiesta scritta della società, amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente delle Società partecipate in relazione a qualsiasi atto illecito commesso dall'assicurato nell'esercizio delle sue mansioni di amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società partecipata.

La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi Assicurato in nuove Società Partecipate a condizione che tali Società rientrino nei parametri descritti al punto X) e che la Contraente invii con cadenza semestrale l'elenco di tali nuove Società partecipate.

L'inclusione nel perimetro di copertura di tali Società si intenderà con effetto dal momento in cui le stesse hanno assunto lo status di società partecipata.

La copertura sarà specificamente prestata per la parte eccedente qualsiasi assicurazione in corso relativa alla Società partecipata nonché qualsiasi indennità fornita dalla Società partecipata. Nel caso in cui l'altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi compagnia appartenente al medesimo gruppo (o sarebbe prestata tranne che per l'applicazione della franchigia o per l'esaurimento del massimale), il massimale aggregato totale per tutte le perdite coperte dalla presente estensione sarà ridotto del massimale indicato nel prospetto dell'altra polizza emessa a favore della Società partecipata.

La copertura prestata in virtù della presente estensione non sarà operante in relazione ad una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato derivante da un atto illecito commesso dall'assicurato e non conosciuto alla data di decorrenza della polizza, nel caso in cui in quella data o precedentemente l'assicurato sapesse o avrebbe ragionevolmente dovuto prevedere che tale atto illecito avrebbe determinato o avrebbe potuto determinare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

9) **Gestione della crisi con l'autorità di vigilanza**

In aggiunta alle **Spese per la partecipazione all'Investigazione**, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del sottolimito di Euro 50.000,00= che costituisce parte del **Massimale**, dalle **Spese di gestione della crisi con l'autorità di vigilanza** sostenute per l'intervento del **Servizio di gestione della crisi con l'autorità di vigilanza**, ma soltanto a fronte di un **Evento critico nei rapporti con l'autorità di vigilanza** che non rientri nella definizione di **Richiesta di risarcimento o Investigazione**.

10) **Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza**

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un sottolimito di € 100.000,00 del **Massimale**, l'Assicuratore terrà indenne la **Persona assicurata** dalle spese legali che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il **Periodo di validità della polizza** il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- (a) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della **Persona assicurata**;
- (b) l'interdizione della **Persona assicurata** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (c) la restrizione della libertà personale della **Persona assicurata**;
- (d) l'espulsione della **Persona assicurata** a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo di validità della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

11) Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'**Assicuratore** con riguardo alle **Spese di difesa** riferite a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in garanzia, l'**Assicuratore** potrà approvare retroattivamente tali **Spese di difesa** fino ad un massimo di € 100.000,00 di quanto dovuto a tale titolo in forza dell'Articolo 1917 del codice civile (25% del **Massimale**).

12) Spese legali di consulenza - Diritto federale USA

Il termine **Spese di difesa** comprende altresì gli onorari, i diritti e le spese legali sostenuti dalla **Persona assicurata** residente al di fuori degli Stati Uniti d'America per la consulenza legale resa da un avvocato della propria giurisdizione al fine di interpretare ed applicare il parere legale ricevuto da un avvocato americano in risposta ad una **Richiesta di risarcimento** che affermi la violazione del **Sarbanes-Oxley** o di altra norma di legge federale USA in materia di strumenti finanziari.

Art. 29 - Condizioni Aggiuntive

1) Esclusione nord America

Si conviene tra le parti che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati nel caso in cui l'azione legale o la controversia:

- i) sia avanzata in una corte costituita negli USA o in Canada
- ii) derivi dalle attività della Società negli USA o in Canada
- iii) sia relativa a società controllate o collegate in USA o Canada

2) Esclusione detentori di più del 50% del capitale sociale (in forma parziale)

L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per Perdite Pecuniarie in relazione a richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati da, o per conto di Terzi, che a qualsiasi titolo e/o causa controllino più del 50% delle quote e/o azioni sociali, quando tali richiesta /e derivino direttamente o indirettamente da Atti illeciti di cui tali Terzi sono a conoscenza, o che abbiano approvato o ratificato.

3) Esclusione liti e pendenze in corso

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini, Pendenze o Circostanze note o conosciute prima della data di decorrenza della polizza.

Art. 30 - Estensione spese di pubblicità

La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata della Polizza. Per le finalità della presente copertura, si conviene che:

Per "Spese di Pubblicità" si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della Società) e ritenuti necessari per l'ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento.

Resta inteso che la presente estensione è specificamente limitata a Euro 150.000,00 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di Polizza e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore.

La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Mondo Intero escluso USA e Canada.

Art. 31 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi per la gestione ed esecuzione del presente contratto del servizio di brokeraggio assicurativo dell'A.T.I. composta da Adriateca S.r.l. (in qualità di Mandataria) e Italtbrokers S.p.A. (in qualità di Mandante), in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto in oggetto saranno gestiti, per conto del Contraente dal Broker. Pertanto gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatrici nella misura di seguito indicata, in percentuale sul premio imponibile:

LOTTO 2

di cui Ambito 2.1 - Polizza R.C. Amministratori, Sindaci, Dirigenti 7,98% (SETTE/98 PER CENTO)

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 32 - Estensione persona assicurata

Nei limiti delle garanzie prestate dalla presente polizza, il termine di Assicurato comprenderà anche il personale dipendente che svolga funzioni di Amministratore in forza di deleghe espresse da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dagli Amministratori Delegati. Tali persone si considereranno Assicurati addizionali solamente se l'Atto illecito a loro riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.

Art. 33 - Precisazione - Proposte separate

Di comune accordo tra le Parti si precisa che la Proposta di assicurazione sarà considerata quale Proposta separata per ogni singolo Amministratore/Sindaco /Dirigente/Liquidatore, pertanto ai fini della copertura per le Richieste di Risarcimento contro un Amministratore/Sindaco/Dirigente/Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria nessuna dichiarazione e/o informazione contenuta nella proposta potrà essere imputata ad altro Amministratore/Sindaco /Dirigente/Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria.

Art. 34 - Precisazione - Esclusioni separate

Di comune accordo tra le Parti si precisa che per quanto riguarda l'Esclusione di cui all'art. 27.2 del testo di polizza, nessun evento o circostanza nota a carico di un singolo Amministratore/Sindaco/Dirigente della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria saranno imputati o imputabili ad altro Amministratore/Sindaco/Dirigente della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria al fine della determinazione dell'esistenza della copertura per Richieste di Risarcimento avanzate contro l'Amministratore/Sindaco/Dirigente della Società o Liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria medesimo.

Art. 35 - Precisazione di circostanza

Per **circostanza** si intende una comunicazione scritta riguardante fatti o circostanze che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, che sia dettagliata, che presenti i fatti in ordine cronologico e che contenga contestualmente le seguenti informazioni:

1. il contestato, supposto o potenziale Danno;
2. il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Danno;
3. l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o Enti che potrebbero essere coinvolti;
4. una stima del Danno potenziale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti società secondo le percentuali di seguito indicate:

(da compilarli solo in caso di RTI o coassicurazione)

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandataria/delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

Art. 37 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ